

> Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi

*Condizioni per il cambiamento di destinazione dell'area boschiva
e modalità di compensazione*



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

> Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi

*Condizioni per il cambiamento di destinazione dell'area boschiva
e modalità di compensazione*

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza concetti giuridici indeterminati contenuti in leggi e ordinanze, nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore.

Gli aiuti all'esecuzione dell'UFAM (definiti finora anche come direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici ecc.) sono pubblicati nella serie «Pratica ambientale».

Nota editoriale

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Responsabili del progetto UFAM

Giorgio Walther, divisione Foreste

Monika Brönnimann, divisione Foreste

Christina Zimmerli, Divisione giuridica

Direzione del progetto UFAM

Rolf Manser, divisione Foreste

Bruno Rööfli, divisione Foreste

Kaspar Sollberger, Divisione giuridica

Indicazione bibliografica

Ufficio federale dell'ambiente UFAM (ed.) 2014: Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi. Condizioni per il cambiamento di destinazione dell'area boschiva e modalità di compensazione. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1407: 39 pagg.

Ulteriori informazioni sui dissodamenti si trovano

www.bafu.admin.ch/dissodamenti

Traduzione

Giuseppe Licci, Morbio inferiore, in collaborazione con il Servizio linguistico italiano UFAM

Grafica e impaginazione

Ursula Nöthiger-Koch, 4813 Uerkheim

Foto di copertina

Giorgio Walther, UFAM

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1407-i

(disponibile soltanto in formato elettronico)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

> Indice

Abstracts	5
Prefazione	7
1 In generale	8
2 Dissodamenti	9
2.1 Dossier	9
2.1.1 Domanda di dissodamento	9
2.1.2 Documentazione completa	9
2.2 Procedura	10
2.2.1 Opera	10
2.2.2 Procedura federale	10
2.2.3 Procedura cantonale	12
2.2.4 Coordinamento in caso di progetti sottoposti a procedure federali e a procedure cantonali	13
2.3 Alta vigilanza della Confederazione – obbligo di comunicazione – statistica dei dissodamenti	13
2.4 Modulo di dissodamento	14
2.5 Misure compensative	14
2.5.1 Compenso in natura nella medesima regione (art. 7 cpv. 1 LFo)	14
2.5.2 Provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 lett. a e b LFo; art. 8a e 9 OFo)	14
2.5.3 Rinuncia al rimboschimento compensativo (art. 7 cpv. 3 lett. a, b e c LFo; art. 9bis OFo)	15
2.5.4 Rimboschimento compensativo secondo la LFo e misure compensative secondo la LPN	16
2.5.5 Equivalenza della compensazione	17
2.5.6 Compensazione (art. 9 LFo)	17

Politica di dissodamento: allegati	18
A1 Modulo di dissodamento	19
A2 Provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFo), elenco dei possibili provvedimenti	23
A3 Opere di protezione contro le piene e rivitalizzazioni	26
A4 Progetti di cave e discariche nel bosco: efficienza dell'utilizzazione del suolo come criterio per le autorizzazioni di dissodamento	30
A5 Impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati	34
Abbreviazioni	39

> Abstracts

Deforestation is prohibited under the terms of the Forest Act of 4 October 1991 (ForA; SR 921.0). Derogations may be granted if the applicants prove that important reasons exist for the deforestation that outweigh the interests of forest conservation and other conditions are also met. In accordance with Article 5, Paragraph 3 of the Forest Ordinance of 30 November 1992 (ForO; SR 921.01), the FOEN issues guidelines on the content of deforestation applications. This implementation guide, which includes the deforestation application form, constitutes a guide in this sense. It also contains information about the associated process and compensation measures for deforestation and enclosures on current deforestation policy. The implementation guide is primarily aimed at the relevant cantonal offices and the leading federal authorities but is also intended for use by applicants and the initiators of projects that affect forest areas.

Gemäss Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 (WaG; SR 921.0) sind Rodungen verboten. Ausnahmegewilligungen dürfen erteilt werden, wenn die Gesuchsteller nachweisen, dass für die Rodungen wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und weitere Voraussetzungen erfüllt sind. Gemäss Artikel 5 Absatz 3 der Waldverordnung vom 30. November 1992 (WaV; SR 921.01) erlässt das BAFU Richtlinien über den Inhalt des Rodungsgesuches. Die vorliegende Vollzugshilfe inklusive Rodungsformular gilt als Richtlinie in diesem Sinne. Sie enthält im Weiteren Hinweise zum Verfahren und zu den Rodungersatzmassnahmen sowie Beilagen zur aktuellen Rodungspolitik. Die Vollzugshilfe richtet sich in erster Linie an die kantonal zuständigen Stellen sowie an die Leitbehörden des Bundes, aber auch an die Gesuchsteller und Initianten von Vorhaben, welche Wald betreffen.

La loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) interdit les défrichements. Une dérogation peut être accordée au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt et lorsque d'autres conditions sont remplies. En vertu de l'art. 5, al. 3, de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), l'OFEV édicte des directives concernant le contenu d'une demande de défrichement. La présente aide à l'exécution, dont fait partie le formulaire de défrichement, constitue une telle directive. Elle comporte également des indications sur la procédure à suivre et sur les mesures de compensation ainsi que des annexes sur la politique actuelle en matière de défrichement. Elle s'adresse en premier lieu aux services cantonaux compétents et aux autorités uniques de la Confédération, tout comme aux requérants et initiateurs de projets ayant des implications pour les forêts.

Keywords:

deforestation
conditions for deforestation
compensation for deforestation
deforestation procedure
deforestation application
forest conservation
implementation guide

Stichwörter:

Rodung
Rodungsvoraussetzungen
Rodungersatz
Rodungsverfahren
Rodungsgesuch
Walderhaltung

Mots-clés:

défrichement
conditions du défrichement
compensation du défrichement
procédures d'autorisation de défrichement
demande de défrichement
conservation de la forêt

Secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), i dissodamenti sono vietati. Può essere concessa una deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute condizioni supplementari. Secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01), l'UFAM emana direttive concernenti il contenuto di una domanda di dissodamento. Il presente aiuto all'esecuzione e il modulo di dissodamento valgono in tal senso quali direttive. Il documento contiene anche indicazioni sulla procedura e sulle misure di rimboschimento compensativo, come pure allegati relativi all'attuale politica in materia di dissodamenti. L'aiuto all'esecuzione è destinato in primo luogo alle autorità cantonali competenti e alle autorità direttive della Confederazione, ma anche ai richiedenti e ai promotori di progetti attinenti alla foresta.

Parole chiave:

dissodamento
condizioni per il dissodamento
rimboschimenti compensativi
procedure di dissodamento
domanda di dissodamento
conservazione della foresta

> Prefazione

Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità dell'area boschiva per scopi non forestali. La superficie dissodata non è più considerata bosco ai sensi della legge forestale. Contrariamente al taglio degli alberi, il dissodamento impedisce la crescita degli alberi forestali in modo durevole o temporaneo. I dissodamenti sono vietati. Vi è tuttavia la possibilità di concedere deroghe in presenza di gravi motivi quali ad esempio la costruzione di un'autostrada attraverso il bosco (dissodamento definitivo) o di un gasdotto sotterraneo (dissodamento temporaneo). Il rilascio di un permesso di dissodamento implica un compenso in natura nella medesima regione.

In Svizzera, fra il 2000 e il 2010 sono stati autorizzati in media circa 300 dissodamenti l'anno. Complessivamente sono stati dissodati circa 130 ettari di bosco, pari allo 0,01 per cento della superficie boschiva nazionale. Il rimboschimento compensativo ha interessato circa 90 ettari in loco e circa 35 ettari in altre zone. Sono inoltre stati adottati provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

Fra il 2000 e il 2008 il Tribunale federale ha esaminato 32 casi di dissodamento, un numero esiguo se si considerano gli interessi coinvolti e lo stretto collegamento fra insediamenti e foresta in molte aree.

Il numero relativamente contenuto di dissodamenti e di casi giudiziari indica che la legislazione è sufficientemente chiara sia per i richiedenti sia per le autorità che concedono le autorizzazioni. L'aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi (2012) nonché la precedente Circolare numero 1 (Dissodamenti, contenuto della domanda di dissodamento), 2007 hanno fornito un notevole contributo in tal senso. La presente rielaborazione consente di sostituire, adeguare e completare l'aiuto all'esecuzione del 2012. Le principali precisazioni concernono la modifica della legge federale sulle foreste e dell'ordinanza sulle foreste nel quadro dell'iniziativa parlamentare 09.474 della CAPTE-S Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva (modifica del rimboschimento compensativo), nonché il rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Cramer (10.3722) che chiedeva di facilitare la costruzione di impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati. I servizi cantonali sono stati coinvolti nel quadro di una consultazione.

Rolf Manser
Capo della divisione Foreste
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

1 > In generale

Il 1° gennaio 2000 è entrata in vigore la legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071) e il 1° marzo 2000 è entrata in vigore la rispettiva ordinanza del 2 febbraio 2000 (RU 2000 703). La competenza per il rilascio di un permesso di dissodamento si organizza in base al criterio che stabilisce se a decidere su una procedura sia un'autorità della Confederazione o del Cantone (autorità direttiva).

Secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01), l'UFAM emana *direttive concernenti il contenuto della domanda di dissodamento*. Il presente aiuto all'esecuzione e il modulo di dissodamento (pagg. 1–4) valgono in tal senso quali direttive.

2 > Dissodamenti

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0), i dissodamenti sono vietati. Possono essere concesse deroghe se i richiedenti comprovano l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta e se sono adempiute ulteriori condizioni (art. 5 cpv. 2 segg. e art. 7 LFo).

2.1 Dossier

2.1.1 Domanda di dissodamento

La domanda di dissodamento, che viene inoltrata alle autorità cantonali competenti o alle autorità direttive della Confederazione, contiene le indicazioni e i seguenti documenti:

- > il modulo di dissodamento compilato per intero (pagine 1–3 compresa l'elenco delle firme dei proprietari);
- > la descrizione del progetto tenendo conto dei criteri di dissodamento e dell'obbligo di rimboschimento compensativo;
- > la carta sinottica 1:25 000 con localizzazione delle superfici di dissodamento e dei rimboschimenti compensativi;
- > il piano della superficie da dissodare;
- > il piano della superficie di rimboschimento compensativo o piano/descrizione delle misure compensative secondo l'articolo 7 capoverso 1 o capoverso 2 LFo ed eventuali provvedimenti compensativi secondo l'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN.

2.1.2 Documentazione completa

In aggiunta al contenuto minimo menzionato in precedenza, per la decisione di dissodamento da parte dell'autorità competente (Confederazione o Cantone) occorrono i seguenti documenti:

- > i corapporti dei servizi cantonali;
- > la copia della pubblicazione;
- > le eventuali opposizioni;
- > i documenti concernenti la pianificazione del territorio;
- > i documenti supplementari eventualmente necessari per l'esame della domanda.

2.2 Procedura

2.2.1 Opera

Nelle procedure di dissodamento occorre appurare la natura del progetto o dell'opera. Sono considerate «opere» secondo gli articoli 5 e 6 LFo le costruzioni, gli impianti o i progetti che comportano una riduzione dell'area forestale o un cambiamento durevole delle finalità del suolo boschivo. Un'opera può essere composta da un unico edificio e impianto, ma può anche comprendere diversi edifici e impianti, se tra di essi esiste un *forte nesso*, in quanto appartenenti appunto alla medesima opera. Un'opera può richiedere dissodamenti in vari luoghi e in momenti diversi, oppure può riguardare varie zone forestali e può anche estendersi al di là del confine dell'area forestale (cfr. Jaissle¹, pag. 173). Esempio: sono considerati un'opera gli impianti per l'approvvigionamento di acqua (bacini, condutture ed eventuali vie d'accesso) oppure le linee ad alta tensione che toccano diverse zone forestali.

Un progetto di dissodamento si fonda su un'opera concreta che l'autorità competente per il rilascio del permesso ha perlomeno verificato e valutato positivamente come progetto generale (cfr. Jaissle, pag. 257). Secondo l'articolo 7 OFo, la decisione di dissodamento si pronuncia tra l'altro sulle esatte superfici dei dissodamenti autorizzati e sui provvedimenti compensativi. I dissodamenti possono essere effettuati in diverse tappe. Per contro non è consentito rilasciare un permesso preventivo di dissodamento senza un'opera concreta, poiché l'interesse pubblico preponderante e le altre condizioni per il dissodamento non possono venire valutati in via definitiva.

Per l'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione, secondo l'articolo 12 LFo occorre un permesso di dissodamento. Maggiori dettagli in merito, in particolare per quanto riguarda la questione dello sviluppo insediativo e del dissodamento, figurano nel parere giuridico stilato dall'Associazione svizzera per la pianificazione del territorio ASPAN in collaborazione con il prof. dott. Willi Zimmermann del Politecnico federale di Zurigo (2012)². Una zona di pianificazione, ad esempio per l'allestimento di infrastrutture, non può essere interpretata come una zona di utilizzazione secondo l'articolo 12 LFo, poiché la zona di pianificazione non rende l'intera area una zona edificabile, bensì si sovrappone piuttosto alla zona agricola o al bosco. Ciò significa che un permesso di dissodamento è necessario solo per il progetto concreto o per un permesso di costruzione o un'autorizzazione d'esercizio concreti. La delimitazione della zona di pianificazione è subordinata all'autorizzabilità del progetto.

2.2.2 Procedura federale

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LFo, le autorizzazioni di dissodamento sono rilasciate dalle *autorità federali*, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per la quale occorre un dissodamento. In questi casi, la domanda di dissodamento deve essere inoltrata alla corrispondente autorità direttiva della Confederazione.

¹ Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, diss. Zurigo 1994

² <http://www.vlp-aspan.ch/de/themen/wald-und-raumplanung>

L'autorità direttiva deve consultare l'UFAM, quale autorità specializzata, prima di decidere sull'autorizzazione. A questo scopo occorre una documentazione completa come indicato ai punti 2.1.1 e 2.1.2. In presenza di contraddizioni tra i pareri delle singole autorità specializzate o se l'autorità direttiva non li condivide, viene applicata la procedura per l'eliminazione delle divergenze secondo l'articolo 62b della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010).

In caso di modifiche sostanziali, il progetto va pubblicato nuovamente indicando le superfici dei dissodamenti modificate. Per «modifiche sostanziali» si intendono tra l'altro le seguenti situazioni: altri proprietari interessati, altri oggetti degni di protezione toccati, superficie dei dissodamenti ampliata ecc. In questo caso il diritto di essere sentiti può anche essere concesso contattando direttamente i proprietari interessati e le organizzazioni legittimate a ricorrere.

2.2.2.1 Conformità con le utilizzazioni nocive

Dall'entrata in vigore della legge sul coordinamento, conformemente alle leggi sulle infrastrutture federali non sono più necessarie autorizzazioni cantonali in caso di procedure dirette dall'autorità federale. Sebbene l'articolo 16 LFo (utilizzazioni nocive) non sia stato adeguato come l'articolo 6 LFo, l'interpretazione in funzione della finalità della normativa come pure l'analogia con l'articolo 6 LFo e l'articolo 41 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01) non ammettono un'applicazione diversa da quella del principio di coordinamento. Ciò significa pertanto che, in presenza di una procedura diretta da un'autorità federale, nel caso di un'utilizzazione nociva secondo il chiaro testo della legge federale sulle ferrovie, ad esempio, non è necessaria alcuna autorizzazione cantonale. Se possibile, va tuttavia tenuto conto del diritto cantonale e della prassi cantonale (cfr. art. 18 cpv. 4 Lferr; RS 742.101) e deve essere coinvolta l'autorità cantonale. L'utilizzazione nociva deve essere tenuta in considerazione nelle motivazioni e nella ponderazione degli interessi della decisione in questione e il risultato deve essere determinato di conseguenza.

2.2.2.2 Conformità con il mancato rispetto della distanza dalla foresta

Anche in caso di mancato rispetto della distanza dalla foresta secondo l'articolo 17 LFo, in base all'interpretazione di cui sopra relativa alle utilizzazioni nocive, si deve procedere ai sensi del principio del coordinamento. Pertanto, anche in questo caso non occorre alcuna autorizzazione cantonale ma l'autorità cantonale deve essere coinvolta. La riduzione della distanza dalla foresta deve essere tenuta in considerazione nelle motivazioni e nella ponderazione degli interessi della decisione in questione e il risultato deve essere determinato di conseguenza.

2.2.3 Procedura cantonale

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b LFo le autorizzazioni di dissodamento sono rilasciate dalle *autorità cantonali*, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento. In questi casi, la domanda di dissodamento deve essere inoltrata all'autorità competente secondo il diritto cantonale.

Prima di decidere, l'autorità cantonale deve consultare l'UFAM nei casi in cui la superficie di dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 metri quadri oppure l'area forestale si estende sul territorio di più Cantoni (art. 6 cpv. 2 LFo). Quando per la stessa opera sono presentate più domande di dissodamento, è determinante la superficie totale.

La consultazione non è un'approvazione, bensì una presa di posizione dell'UFAM all'indirizzo delle autorità cantonali, che, di regola, sfocia in una proposta concreta. La competenza decisionale rimane presso l'autorità cantonale responsabile. La documentazione da inviare in consultazione all'UFAM deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- > il modulo di dissodamento compilato per intero;
- > la descrizione del progetto;
- > la carta sinottica 1:25 000 con localizzazione delle superfici di dissodamento e dei rimboschimenti compensativi;
- > il piano della superficie da dissodare;
- > il piano della superficie di rimboschimento compensativo o piano/descrizione delle misure compensative secondo l'articolo 7 capoverso 1 o capoverso 2 LFo.

I Cantoni possono inoltre allegare documenti supplementari, come indicato al punto 2.1.2. Questi consentono all'UFAM una presa di posizione più fondata ed efficiente.

Di regola, il termine di consultazione è di due mesi a partire dalla data in cui tutti i documenti indicati in precedenza sono pervenuti all'UFAM in forma completa. L'inoltro della documentazione può avvenire con l'inizio della consultazione pubblica. Se il progetto viene adeguato a seguito della consultazione, occorre inviare all'UFAM i documenti aggiornati.

In caso di modifiche sostanziali, il progetto va pubblicato nuovamente indicando le superfici dei dissodamenti modificate. Per «modifiche sostanziali» si intendono tra l'altro le seguenti situazioni: altri proprietari interessati, altri oggetti degni di protezione toccati, superficie dei dissodamenti ampliata ecc. In questo caso il diritto di essere sentiti può anche essere concesso contattando direttamente i proprietari interessati e le organizzazioni legittimate a ricorrere

Caso particolare

I tipi d'impianto contrassegnati con un asterisco nell'allegato all'ordinanza sull'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), vengono trattati in base alla procedura secondo l'OEIA. La consultazione concernente il dissodamento viene integrata nella presa di posizione dell'UFAM. Un'ulteriore consultazione dell'UFAM sulla base dell'articolo 6 capoverso 2 LFo non ha luogo.

2.2.4 Coordinamento in caso di progetti sottoposti a procedure federali e a procedure cantonali

Se un progetto richiede un dissodamento in base a una procedura diretta da un'autorità federale e a una procedura cantonale (ad es. per impianti a fune e impianti accessori come le piste da sci), è necessario coordinare il permesso di dissodamento sia a livello materiale che temporale. Per l'organo che rilascia il permesso è determinante il tipo di procedura direttiva. Per gli impianti a fune il permesso di dissodamento viene rilasciato, unitamente all'approvazione dei piani, dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) sulla base delle prese di posizione dell'UFAM e dei servizi specializzati cantonali. Il permesso di dissodamento per impianti accessori compete invece al Cantone. Tale autorizzazione può essere accordata nel quadro di un piano di utilizzazione o di una procedura di costruzione cantonale.

Occorre in particolare evitare che il permesso di dissodamento per un impianto accessorio strettamente collegato a un progetto di impianto a fune venga rilasciato prima di avere la certezza che l'impianto possa essere autorizzato. Spiegazioni più dettagliate sono disponibili nell'aiuto all'esecuzione «Environnement et aménagement du territoire dans les projets d'installations à câbles» (UFAM, 2013)³

Se l'autorità direttiva della Confederazione e il Cantone si accordano in tal senso, è parimenti possibile inserire gli impianti accessori (per i quali occorrerebbe abitualmente una procedura cantonale (cfr. art. 10 della legge sugli impianti a fune, RS 743.01) nella procedura per l'approvazione dei piani. In questo caso, l'UFT rilascia un permesso di dissodamento anche per tali impianti accessori (ad es.: l'area sciistica «Skiarena Andermatt-Sedrun»).

2.3 Alta vigilanza della Confederazione – obbligo di comunicazione – statistica dei dissodamenti

Allo scopo di poter garantire l'alta vigilanza sulla conservazione della foresta in Svizzera, l'UFAM tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 7 cpv. 2 OFo). Questa statistica permette tra l'altro di trarre conclusioni sulla politica di dissodamento del passato e costituisce una base importante per la formulazione della futura politica concernente le superfici forestali.

Secondo l'articolo 66 capoverso 2 OFo, le autorizzazioni e le decisioni di dissodamento cantonali devono essere comunicate all'UFAM al momento della loro pubblicazione.

Secondo l'articolo 46 capoverso 2 LFo, l'UFAM ha la facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali (ricorso delle autorità).

³ UFAM, UFT (editori) 2013: Environnement et aménagement du territoire dans les projets d'installations à câbles. Aide à l'exécution à l'intention des autorités, des entreprises de remontées mécaniques et des spécialistes de l'environnement. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1322: 163 pagine (non disponibile in italiano)

2.4 Modulo di dissodamento

Il modulo di dissodamento costituisce un importante elemento di una domanda di dissodamento. Il suo scopo è permettere ai richiedenti di motivare in modo preciso il loro progetto e di raccogliere, in collaborazione con le autorità forestali cantonali, le necessarie informazioni sul progetto di dissodamento e le misure compensative. Esso serve inoltre quale base per la statistica dei dissodamenti autorizzati in Svizzera.

2.5 Misure compensative

In linea di massima, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione con essenze stanziali (cfr. art. 7 cpv. 1 LFo).

La regolamentazione della compensazione del dissodamento può condurre a soluzioni sostenibili appropriate soltanto se non è applicata in modo schematico, bensì adattata al singolo caso. Questo significa anche che è possibile una combinazione di varie forme di compensazione del dissodamento.

L'articolo 7 LFo prevede le possibilità di compensazione del dissodamento enumerate di seguito per ordine d'importanza:

2.5.1 Compenso in natura nella medesima regione (art. 7 cpv. 1 LFo)

Questa è sempre la prima variante da valutare. Per l'area dissodata dev'essere costituita una superficie forestale delle stesse dimensioni nella medesima regione, su una stazione equivalente e alla stessa quota altitudinale, con essenze stanziali.

2.5.2 Provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 lett. a e b LFo; art. 8a e 9 OFo)

Rimboschimento compensativo in zone con superficie forestale in aumento

Art. 7 cpv. 2 lett. a LFo

Nelle zone con superficie forestale in aumento si può rinunciare al compenso in natura purché, in sostituzione del rimboschimento, vengano adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Secondo l'articolo 8a OFo, i Cantoni indicano ufficialmente, previa consultazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, quali sono le zone con superficie forestale in aumento (Piano direttore, decreto emanato dalla direzione o dal servizio cantonale competenti).

Per la delimitazione e la determinazione di tali zone, i Cantoni devono attenersi ai rilevamenti della Confederazione e ai propri rilevamenti secondo l'articolo 8a OFo. In altre parole, l'aumento della superficie forestale deve essere comprovata a livello statistico e rilevante su un lungo periodo di tempo; deve quindi essere superiore rispetto alla variazione statistica che deriva dall'incertezza di misura esistente. Quale rilevamento della Confederazione può venire usato l'Inventario forestale nazionale secondo l'articolo 37a capoverso 2 lettera a OFo: tuttavia, quest'inventario può essere consultato unicamente come base, visto che definisce le regioni su territori molto ampi.

La delimitazione e la determinazione di tali zone avvengono secondo l'articolo 8a OFo, fondamentalmente lungo unità topografiche e tenendo conto anche degli insediamenti e degli sfruttamenti esistenti. Ciò significa che i confini politico-amministrativi dei Comuni o delle regioni della pianificazione territoriale non sono rilevanti. Sono invece determinanti i confini del territorio naturale dei fondovalle, dei versanti delle vallate, dei fiumi, dei laghi, delle creste delle montagne, dei passi ecc. Non corrisponderebbe infatti alle intenzioni del legislatore designare, ad esempio, una zona che comprende sia aree del fondovalle contraddistinte da un'intensa attività d'insediamento e di sfruttamento (dove la foresta è sotto pressione), sia aree o valli laterali o versanti delle vallate posti ad altitudini superiori (dove la superficie forestale è in aumento). Per principio, neppure la designazione di un intero Cantone quale zona con superficie forestale in aumento sarebbe in linea con il volere del legislatore.

In caso di procedura diretta da un'autorità federale, la competente autorità direttiva della Confederazione si attiene, per la decisione circa il rimboschimento compensativo, all'elenco delle zone con superficie forestale in aumento designate dal Cantone, e nel caso di un dissodamento in una di queste zone decide a sua discrezione se occorre un compenso in natura. Se un Cantone non ha indicato le zone con superficie forestale in aumento, l'autorità direttiva della Confederazione prima di ordinare un rimboschimento compensativo, lo consulta secondo l'articolo 49 capoverso 2 LFo anche per chiarire se si è in presenza di una zona con superficie forestale in aumento secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo. Tuttavia ciò avviene unicamente nei casi in cui si presume fortemente di essere in presenza di una simile zona e in cui sia necessario nel caso concreto rinunciare a un compenso in natura.

Rimboschimento compensativo in zone con superficie forestale costante

Art. 7 cpv. 2 lett. b LFo

Al di fuori delle zone con superficie forestale in aumento, al compenso in natura può essere rinunciato soltanto in via eccezionale al fine di tutelare le aree coltivate agricole e le zone di particolare pregio ecologico o paesaggistico, a condizione tuttavia che, in sostituzione del rimboschimento, vengano adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Per tutelare le aree agricole, secondo l'articolo 9 OFo in via eccezionale può essere derogato al compenso in natura in particolare per quanto riguarda le superfici per l'avvicendamento delle colture. Ad altitudini elevate, ciò riguarda parimenti le superfici agricole qualitativamente equivalenti che, con l'avvicendamento delle colture, forniscono un contributo comparabile alla sicurezza dell'approvvigionamento. La rinuncia al compenso in natura, secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo e secondo l'obbligo di conservazione della foresta (art. 3 LFo), non può trasformarsi da eccezione a regola. La rinuncia al compenso in natura deve essere motivata in modo chiaro nella domanda di dissodamento. In tal ambito, occorre tenere conto anche delle esigenze relative all'interconnessione nelle aree aperte e nelle aree insediative (infrastruttura ecologica).

2.5.3 Rinuncia al rimboschimento compensativo (art. 7 cpv. 3 lett. a, b e c LFo; art. 9bis OFo)

a) Recupero di aree coltivate agricole

Art. 7 cpv. 3 lett. a LFo

Nel caso in cui si intenda riguadagnare aree coltivate agricole, occorre un permesso di dissodamento secondo l'articolo 5 LFo. Al rimboschimento compensativo può essere rinunciato se la copertura forestale delle superfici su cui sono ricresciuti gli alberi ha

meno di 30 anni. Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato è destinato a un'altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori secondo l'articolo 7 capoverso 4 LFo (cfr. la seguente lettera d). Quest'obbligo di compensazione è finalizzato a garantire sul lungo periodo le aree coltivate agricole e a prevenire gli abusi (cfr. rapporto della CAPTE-S del 3 febbraio 2011, lococ citato, pag. 22).

b) Protezione contro le piene e rivitalizzazione di corsi d'acqua

Art. 7 cpv. 3 lett. b LFo

Per i progetti a garanzia della protezione contro le piene e della rivitalizzazione di corsi d'acqua si può rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare in corrispondenza delle superfici su cui non si può più ripristinare la copertura forestale. Ulteriori dettagli in merito figurano nell'allegato A3.

In caso di rinuncia al rimboschimento compensativo, occorre garantire che la superficie dissodata non possa venire utilizzata in seguito per altri scopi (ad es. terreni edificabili o allacciamenti). L'accento è posto sulla delimitazione come spazio riservato alle acque (secondo l'articolo 36a LPAc). È anche possibile l'iscrizione nel registro fondiario come servitù).

c) Conservazione e valorizzazione dei biotopi

Art.7. cpv. 3 lett. c LFo

Se per il ripristino, la conservazione o la valorizzazione di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale occorre eseguire un dissodamento, la successiva valorizzazione del biotopo viene di norma considerata come un provvedimento equivalente a favore della protezione della natura e del paesaggio.

d) Rimboschimento compensativo a posteriori

Art. 7 cpv. 4 LFo

Affinché le aree coltivate agricole che sono state riguadagnate senza comportare un obbligo di rimboschimento compensativo rimangano garantite a lungo termine e non vengano destinate subito dopo ad altro uso, ad esempio inserendole tra i terreni edificabili, in caso di cambiamento del loro utilizzo nel giro di 30 anni viene iscritto nel registro fondiario l'obbligo di eseguire un rimboschimento compensativo a posteriori.

2.5.4 Rimboschimento compensativo secondo la LFo e misure compensative secondo la LPN

Qualora il dissodamento tocchi biotopi particolarmente degni di protezione di cui all'articolo 18 capoverso 1^{bis} LPN, occorre adottare anche misure compensative secondo l'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN. Tali biotopi degni di protezione sono definiti nell'articolo 14 capoverso 3 OPN.

È necessario operare una chiara distinzione tra il rimboschimento compensativo di cui all'articolo 7 LFo e le misure compensative previste in caso di pregiudizi a biotopi degni di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN.

2.5.5 Equivalenza della compensazione

Il compenso in natura dev'essere equivalente alla superficie forestale dissodata, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo. L'aspetto quantitativo corrisponde alla superficie effettiva, quello qualitativo corrisponde alla qualità ecologica della stazione forestale (art. 7 cpv. 1 LFo).

Un provvedimento a favore della protezione della natura e del paesaggio dev'essere equivalente alla superficie forestale dissodata dal punto di vista ecologico e finanziario. Un provvedimento a favore della protezione della natura e del paesaggio è *finanziariamente* equivalente quando i costi che comporta sono almeno allo stesso livello di quelli che richiederebbe il compenso in natura nella medesima regione (art. 8 LFo; art. 10 OFo). I costi del provvedimento comprendono i costi per il terreno occorrente, la messa a dimora di piante come pure tutte le misure necessarie alla garanzia durevole della superficie di compensazione (analogamente all'art. 8 cpv. 2 OFo).

Può parimenti venire considerato come equivalente anche un provvedimento più ampio, con il quale viene garantita la compensazione per diverse superfici di dissodamento più piccole («soluzione di tipo *pool*»). Nella decisione di dissodamento occorre tuttavia specificare in modo chiaro a quale progetto di rimboschimento compensativo viene attribuito il provvedimento di compensazione (art. 7 OFo). I progetti di rimboschimento compensativo nell'ambito di una «soluzione di tipo *pool*» devono essere approvati dal Cantone.

Dal punto di vista territoriale, è importante che i provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio devono essere attuati nella stessa zona, onde garantire la reale efficacia della compensazione. In casi giustificati queste misure compensative possono essere eseguite anche in zone con notevoli deficit ecologici, ad esempio per la valorizzazione ecologica di paesaggi sgomberi.

2.5.6 Compensazione (art. 9 LFo)

I Cantoni garantiscono che i vantaggi considerevoli derivanti da permessi di dissodamento, non contemplati dall'articolo 5 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT), siano equamente compensati.

> Politica di dissodamento: allegati

Le precisazioni e le nuove condizioni quadro concernenti l'attuale politica di dissodamento verranno fornite periodicamente quali allegati al presente aiuto all'esecuzione.

A1 Modulo di dissodamento

UFAM
Divisione Foreste
3003 Berna

Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi,
Allegato A1) del 01.04.2014
modulo di dissodamento, pag. 1

Domanda di dissodamento

Richiedente

Progetto di dissodamento:

Comune/i:

Cantone/i:

Circondario/
Sezione forestale n.:

Legenda delle abbreviazioni: vedi modulo di dissodamento, pag. 3

1 Dissodamento previsto

Parole chiave che descrivono il dissodamento previsto:

.

2 Motivo del dissodamento e relativa prova

1) L'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel **luogo** previsto (art. 5 cpv. 2 lett. a LFo).

Per quale ragione il progetto non può essere realizzato in un altro luogo al di fuori del bosco? Quali varianti sono state valutate?

.

2) L'opera soddisfa materialmente le condizioni della **pianificazione del territorio** (art. 5 cpv. 2 lett. b LFo).

In tale ambito, sono disponibili o in elaborazione documenti come piani direttori, piani d'utilizzazione, concezioni e piani settoriali?

.

3) Il dissodamento non comporta seri **pericoli per l'ambiente** (art. 5 cpv. 2 lett. c LFo).

In che misura il progetto influisce su eventi naturali come valanghe, erosioni, frane, incendi o sradicamenti da vento? E quali sono i suoi effetti sull'inquinamento delle acque e sulle emissioni foniche, di polveri, di vibrazioni ecc.?

.

4) Esistono gravi motivi preponderanti rispetto all'**interesse** alla conservazione della foresta (art. 5 cpv. 2 LFo).

Per quale ragione la realizzazione del progetto è più importante della conservazione della foresta?

.

5) Va tenuto conto della protezione della **natura** e del **paesaggio** (art. 5 cpv. 4 LFo).

Quali sono le conseguenze del progetto sulla natura e sul paesaggio?

.

Relazione separata

UFAM
Divisione Foreste
3003 Berna

Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi,
Allegato A1) del 01.04.2014
modulo di dissodamento, pag. 2

Domanda di dissodamento

Richiedente

Progetto di dissodamento:

3 Superficie/i da dissodare (Importante: allegare l'estratto CN 1:25 000 con indicazione delle coordinate e i piani di dettaglio)

Comune	Coordinate principali (per unità da dissodare)	Mappale n.	Nome del proprietario	Temporaneo m ²	Definitivo m ²	Sup. totale m ²
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
TOTALE				0	0	0

Superficie da dissodare in m²

Precedenti domande di dissodamento (da compilare solo per i dissodamenti di competenza cantonale)

Se il dissodamento interessa una superficie totale superiore a 5000 metri quadri è necessario consultare l'UFAM (art. 6 cpv. 2 LFo); per il calcolo della superficie di dissodamento si sommano tutti i dissodamenti eseguiti per la stessa opera durante i 15 anni precedenti la domanda, o che possono essere ancora eseguiti (art. 6 cpv. 2 lett. b OFo).

Data	Superficie in m ²
TOTALE	0

0

+

0

=

0

Superficie determinante in m²

Termine per il dissodamento: .

4 Superficie/i di rimboschimento compensativo (secondo l'art. 7 cpv. 1 e 2 LFo) (Importante: allegare l'estratto CN 1:25 000 con indicazione delle coordinate e i piani di dettaglio)

Comune	Coordinate principali (per unità da dissodare)	Mappale n.	Nome del proprietario	Compenso in natura diss. temp. m ²	Compenso in natura diss. def. m ² (art. 7 cpv 1)	Superficie di rimboschimento comp. m ² totale
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
	/					0
Superficie di rimboschimento compensativo m² TOTALE				0	0	0

Termini per i rimboschimenti compensativi: .

UFAM
Divisione Foreste
3003 Berna

Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi,
Allegato A1) del 01.04.2014
modulo di dissodamento, pag. 4

Domanda di dissodamento

Servizio forestale cantonale

Progetto di dissodamento:

10 Competenza (art. 6 cpv. 1 LFo) Cantone Confederazione

Autorità direttiva:

Via/Casella postale:

CAP/Località:

Tel.:

11 Procedura

- procedura federale con EIA (art. 12 cpv. 2 OEIA); Tipo d'impianto secondo l'OEIA .
- procedura federale senza EIA
- procedura cantonale con EIA e consultazione UFAM (art. 12 cpv.3 OEIA; tipi d'impianto contrassegnati con *: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1)
- procedura cantonale con o senza consultazione UFAM (art. 6 cpv. 1 lett. b LFo in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 LFo)
- procedura cantonale senza consultazione UFAM (art. 6 cpv. 1 lett. b LFo)

12 Dati relativi alla percentuale di conifere/latifoglie e all'associazione forestale (se conosciuti)

Percentuale di conifere sulla superficie (classificazione secondo l'Inventario Forestale Nazionale):

- 91 – 100% bosco di conifere puro 11 – 50% bosco di latifoglie misto
- 51 – 90 % bosco di conifere misto 0 – 10 % bosco di latifoglie puro

Associazione forestale n.:

nome:

13 Inventari/Zone protette

Il progetto è situato interamente o in parte in un'area iscritta in un inventario/in una zona protetta

Se sì, in quale?

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| d'importanza nazionale | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| d'importanza cantonale | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| d'importanza regionale | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| d'importanza comunale | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

14 Garanzia giuridica del compenso al dissodamento (punti 4 e 5)

Area boschiva Registro fondiario Regolamento Contratto Garanzia dei provv. comp. Altro:

15 Viene riscossa la tassa di compensazione ai sensi dell'art. 9 LFo?

SI NO

16 Servizio forestale cantonale

L'autorità forestale cantonale competente ha esaminato i fatti ed esprime un parere in merito alla richiesta di dissodamento come segue :

- positivo con oneri e condizioni
- negativo

Nome della persona responsabile

Numero di telefono

E-mail

Luogo, data

Timbro, firma

A2 **Provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFo), elenco dei possibili provvedimenti**

Qui di seguito vengono elencati i possibili provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio e le modalità per garantirli giuridicamente. L'elenco non è esaustivo.

I provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio devono avere un effetto sull'arco di diversi decenni. Devono essere equivalenti all'intervento di dissodamento e devono essere effettuati in primo luogo nella stessa regione, onde assicurare la reale efficacia della compensazione. In casi motivati è possibile adottare questi provvedimenti compensativi anche in zone con deficit ecologici rilevanti, ad esempio per una valutazione ecologica dei paesaggi spogliati. L'equivalenza qualitativa può essere ottenuta facendo in modo che le funzioni ecologiche e paesaggistiche della superficie boschiva dissodata siano garantite perlomeno nella stessa misura. Non sono considerati provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio i provvedimenti che devono comunque essere adottati in virtù di un obbligo legale esistente. Tra questi figurano, ad esempio, i provvedimenti per una compensazione ecologica ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1ter LPN che sono già stati decisi, nonché l'esecuzione degli inventari federali dei biotopi o i provvedimenti per una selvicoltura naturalistica ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 LFo.

I provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio secondo l'articolo 7 capoverso 2 LFo vanno finanziati dal richiedente e non possono essere computati come prestazioni per l'adempimento degli accordi programmatici conformemente alla LFo e alla LPN (nessun doppio finanziamento di cui all'art. 12 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità, legge sui sussidi, LSu; RS 616.1).

A2-1 **Provvedimenti all'interno della foresta**

Tra i possibili provvedimenti figurano la creazione e la conservazione dei biotopi particolarmente pregiati all'interno della foresta. Hanno la priorità i provvedimenti all'esterno di oggetti d'importanza nazionale e cantonale, per i quali sussiste un diritto a percepire i contributi della Confederazione o dei Cantoni.

Provvedimenti di valorizzazione all'interno della foresta sussidiabili secondo la legge forestale possono essere presi in considerazione in casi giustificati, se per motivi finanziari la Confederazione ha potuto inserire gli oggetti negli accordi programmatici secondo la LFo, oppure se tali oggetti prevedono misure che vanno al di là del minimo sancito per legge (ad es. ampi progetti di rivitalizzazione in una zona golenale).

Esempi

Il mantenimento, all'interno della foresta, di superfici non alberate che svolgono una funzione ecologica specifica (ad es. prati magri, prati secchi, superfici destinate al pascolo, torbiere alte e paludi).

- > La ricostituzione di boschi golenali e delle relative condizioni delle stazioni nonché rivitalizzazione dei corsi d'acqua nella foresta.
- > L'ampia trasformazione dei popolamenti forestali estranei alla stazione in popolamenti adatti alla stazione e pregiati dal punto di vista ecologico, che soddisfino i criteri della selvicoltura naturalistica.
- > La creazione e la valorizzazione dei margini forestali stratificati.
- > La creazione e la conservazione di biotopi pregiati rinunciando, in determinati casi, al riempimento e al rimboschimento di superfici d'estrazione.
- > Il ripristino di vecchie selve castanili e di noceti.
- > La creazione o l'ampliamento di riserve forestali.

Alcune possibilità di garanzia giuridica duratura dei provvedimenti (è di regola opportuna una combinazione)

- > La zona protetta secondo l'articolo 17 LPT.
- > Gli accordi per la protezione e la manutenzione secondo l'articolo 8 OPPS (in particolare accordi secondo l'articolo 8 OPPS o secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sulle torbiere alte nonché dell'ordinanza sulle paludi).
- > L'iscrizione delle servitù nel registro fondiario.
- > Il contratto.
- > La pianificazione forestale (piano di sviluppo forestale, piano di gestione).
- > La terminazione geometrica con iscrizione nel registro fondiario.
- > Gli oneri e le condizioni nella decisione di dissodamento.

A2-2 **Provvedimenti all'esterno della foresta**

Tra i possibili provvedimenti figurano la creazione e la conservazione dei biotopi particolarmente pregiati all'esterno della foresta, come pure la creazione di elementi di interconnessione. Hanno la priorità i provvedimenti all'esterno di oggetti d'importanza nazionale e cantonale per i quali sussiste un diritto al sussidio della Confederazione o del Cantone. È possibile prevedere deroghe per gli oggetti che adempiono alle prescrizioni secondo la LPN (compresi l'impegno giuridico per il proprietario nonché la garanzia vincolante e durevole dei provvedimenti) e che contemplano provvedimenti supplementari anche al di là del perimetro (ad es. interconnessioni con altri oggetti), ma che per motivi finanziari non possono venire inseriti dalla Confederazione nell'accordo programmatico secondo la LPN.

Esempi

- > Le misure generali di rivitalizzazione lungo i corsi d'acqua e nei boschi golenali.
- > La creazione di siepi arboree, cinture arboree o viali al fine di rivalutare la funzione sociale o per la definizione spaziale.
- > La creazione di sistemi d'interconnessione ecologica con i boschetti al di fuori 'degli agglomerati (p. es. boschetti campestri, siepi arboree, rive alberate).
- > La conservazione di elementi del paesaggio colturale (p. es. muri a secco).
- > La creazione di elementi di interconnessione in corrispondenza dei passaggi faunistici per migliorare la libertà di movimento e la diversità genetica degli animali selvatici.

-
- > Il ripristino di prati secchi nonché di torbiere alte e paludi di importanza nazionale (senza cura annuale) in zone con superficie forestale in aumento.

Alcune possibilità di garanzia giuridica duratura dei provvedimenti

- > Le zone protette secondo l'articolo 17 LPT.
- > Gli accordi per la protezione e la manutenzione secondo l'articolo 18 LPN (in particolare accordi secondo l'articolo 8 OPPS o secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sulle torbiere alte nonché dell'ordinanza sulle paludi).
- > L'iscrizione delle servitù nel registro fondiario.
- > Il contratto con il gestore o il proprietario.
- > L'iscrizione della terminazione nel registro fondiario.
- > L'ordinanza cantonale di protezione (art. 18 cpv. 1^{bis} e art. 18b cpv. 1 LPN).
- > Il cambiamento di destinazione della zona edificabile.
- > Il riconoscimento come superfici agricole oppure come regioni d'estivazione secondo la legge sull'agricoltura (LAgr).

A3 Opere di protezione contro le piene e rivitalizzazioni

A3-1 Situazione iniziale

Qualora nel quadro di progetti di protezione contro le piene e rivitalizzazioni (nuove costruzioni e risanamenti) sia richiesta l'utilizzazione di superfici forestali, occorre chiarire quale procedura debba essere applicata nell'ambito del diritto forestale (dissodamento o utilizzazione nociva). Inoltre, devono essere regolamentate le misure per la compensazione del dissodamento.

A3-2 Basi giuridiche

- > Definizione del dissodamento: articolo 4 LFo e articolo 4 OFo.
- > Condizioni per il dissodamento: articolo 5 LFo.
- > Compensazione del dissodamento: articolo 7 LFo e articoli 8, 8a e 9 OFo.
- > Utilizzazioni nocive: articolo 16 LFo.
- > Esigenze relative ai progetti di protezione contro le piene: articolo 4 LSCA.
- > Spazio riservato alle acque: articolo 36a LPaC e articolo 41a capoverso 5 lettera a OPaC.
- > Pianificazione estensiva e gestione dello spazio riservato alle acque: articolo 41c OPaC.

A3-3 Politica della Confederazione in materia di protezione contro le piene e rivitalizzazione dei corsi d'acqua

I corsi d'acqua caratterizzano e rivitalizzano il nostro paesaggio. La Concezione Paesaggio Svizzera, approvata dal Consiglio federale il 19 dicembre 1997, include fra gli obiettivi importanti da raggiungere la valorizzazione e il ripristino della dinamica naturale dei corsi d'acqua. Gli obiettivi di sviluppo e i provvedimenti relativi alla rivitalizzazione dei corsi d'acqua sono stati elaborati nelle Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri, pubblicate nel 2003. In tale contesto assumono notevole importanza la pianificazione e il coordinamento globale tra la legislazione particolare della Confederazione e dei Cantoni. Tali principi devono essere considerati nel quadro dell'adeguamento della legislazione sulla protezione delle acque.

A3-4 Dissodamenti e misure di rimboschimento compensativo

Spesso, i dissodamenti per progetti di protezione contro le piene e di rivitalizzazione di corsi d'acqua sono interventi di natura temporanea. Durante la loro esecuzione, occorre cercare il più possibile di preservare oppure di creare rive alberate stanziali secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA, RS 721.100) e secondo l'articolo 37 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque (LPaC, RS 814.20). Le opere di protezione contro le piene nell'area boschiva che al termine delle misure di risanamento sono idonee al rimboschimento (ossia si può ricostituire una vegetazione forestale adatta al luogo) richiedono un **dissodamento temporaneo**. La compensazione del dissodamento avviene in loco con specie tipiche del luogo e adatte ai corsi d'acqua. Laddove possibile, deve essere agevolata la crescita naturale di alberi e arbusti. In generale è tollerato che le superfici di compensazione per

i dissodamenti possano variare a seconda della dinamica naturale dei corsi d'acqua e che esse non risultino essere legate esattamente a un dato luogo. I dissodamenti e le misure di rimboschimento compensativo vanno decisi ed eseguiti previa consultazione del servizio forestale cantonale.

A3-5 Modalità di rimboschimento compensativo per grandi progetti⁴

È data la possibilità di rinunciare al rimboschimento compensativo, secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b LFo, in particolare nel caso delle superfici per le quali, al termine delle misure a garanzia della protezione contro le piene e della rivitalizzazione di corsi d'acqua, non è possibile ripristinare nuovamente la copertura forestale e che, di conseguenza, richiedono un **dissodamento definitivo**. Si tratta di superfici che, a causa della nuova dinamica del regime idrico dei corsi d'acqua, non sono più idonee al rimboschimento oppure di superfici sulle quali la protezione contro le piene o le funzioni naturali del corso d'acqua in questione, a seguito di un rimboschimento non possono essere garantite (ad es. pericolo derivante dal legname trasportato dai corsi d'acqua, pericolo per la stabilità delle dighe o della scarpata della sponda oppure creazione di una vegetazione ripuale adatta ai corsi d'acqua); in questi casi le misure non devono andare a scapito *delle prestazioni della foresta esistenti, nel quadro di un bilancio globale*⁵.

Ai fini di questa valutazione, sono determinanti le prestazioni della foresta esistenti *prima* del dissodamento nonché il confronto con le prestazioni della foresta e del «biotopo» attese *dopo* il dissodamento. La valutazione si riferisce al perimetro del progetto (protezione contro le piene, rivitalizzazione), viene eseguita a livello sia quantitativo sia qualitativo ed è improntata in particolare ai seguenti criteri⁶:

- > conservare rispettivamente creare habitat seminaturali (habitat terrestri e acquatici, biodiversità, fisionomia del paesaggio seminaturale);
- > garantire l'interconnessione all'interno dello spazio riservato alle acque nonché lateralmente con le zone limitrofe;
- > salvaguardare la produzione di legname (potenzialità) con un rimboschimento di tipo stanziale;
- > garantire l'efficacia della protezione dai pericoli naturali;
- > garantire lo spazio ricreativo;
- > garantire la protezione delle acque (ad es. l'interazione tra le acque di superficie e le acque sotterranee secondo l'art. 4 LSCA).

Se, in corrispondenza di taluni criteri, si ottengono miglioramenti rispetto allo stato originario, si può tenerne debitamente conto nel bilancio globale. Un eventuale bilancio ecologico globale negativo deve essere controbilanciato attuando misure di rimboschimento compensativo (compensazione in natura o provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio).

⁴ Sono considerati grandi progetti i progetti soggetti all'obbligo di EIA secondo l'OEIA (RS 814.011, Allegato, punto 3) (con un preventivo > 10 milioni di franchi) e una superficie dissodata superiore a 5000 m².

⁵ Per quanto concerne il bilancio globale, si tratta di una bozza che viene ulteriormente affinata sulla base delle prime esperienze.

⁶ Le conseguenze finanziarie delle misure relative alla protezione contro le piene per la gestione della foresta devono essere regolamentate nel quadro del progetto di sistemazione del corso d'acqua.

In maniera specifica a seconda di ogni singolo progetto, occorre attenersi anche ad altri criteri, in particolare nel caso di habitat protetti secondo l'articolo 18 capoverso 1^{bis} LPN (cfr. capitolo 2.5.4.). È possibile utilizzare, per analogia, le basi metodologiche o le griglie di valutazione esistenti nell'ambito della LPN⁷ o dell'EIA. Ove possibile, occorre tenere conto della basi decisionali esistenti, come il rapporto d'impatto sull'ambiente⁸. Se è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, occorre garantire che la superficie dissodata non possa venire utilizzata a posteriori per altri scopi (ad es. per delimitare terreni edificabili o allacciamenti). L'accento è posto sulla delimitazione come spazio riservato alle acque (secondo l'articolo 36a LPAc). È anche possibile l'iscrizione nel registro fondiario come servitù).

A3-6 **Modalità di rimboschimento compensativo per piccoli progetti⁹**

Per piccoli progetti è possibile rinunciare all'allestimento di un *bilancio globale* riferito al rimboschimento compensativo. In questo caso si applicano per i disboscamenti definitivi i seguenti principi di rimboschimento compensativo:

- > i provvedimenti nell'ambito della sistemazione naturalistica¹⁰ non richiedono di norma un rimboschimento compensativo;
- > i provvedimenti nell'ambito della sistemazione di opere di agrinatura in blocchi di cava (opere di presa, terrapieni non adatti a un rimboschimento con alberi) richiedono provvedimenti di rimboschimento compensativo sotto forma di compensazione in natura o di provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio secondo l'articolo 7 capoverso 2 LFo.

Le autorità forestali cantonali valutano i singoli casi d'intesa con i servizi responsabili della sistemazione dei corsi d'acqua e, a seconda della conformazione, determinano la procedura di diritto forestale da applicare (dissodamento o utilizzazione nociva) nonché il necessario rimboschimento compensativo o la possibilità di rinunciarvi, nell'ambito della legislazione e della prassi giudiziaria.

A3-7 **Cambiamento di destinazione dell'area boschiva**

Se nel quadro della rivitalizzazione di corsi d'acqua vengono utilizzate delle aree boschive oppure queste aree sono esposte all'erosione naturale, si pone la questione del cambiamento delle finalità del suolo boschivo (fattispecie del dissodamento secondo l'art. 4 LFo).

Per escludere la rivitalizzazione comporti un cambiamento delle finalità del suolo boschivo, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

⁷ Ad es. la guida dell'UFAM sul tema del ripristino e della compensazione nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio (solo in tedesco e francese: Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz/Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage; guida UFAM n. 11 2002)

⁸ Secondo il Manuale EIA (UFAM 2009), in particolare il Modulo 5 capitolo 5.11 Foresta

⁹ Ai sensi del presente aiuto all'esecuzione, sono considerati piccoli progetti i progetti che non soddisfano alcuno dei criteri menzionati nella nota a piè di pagina 4 (cfr. pag. 27).

¹⁰ La sistemazione naturalistica comprende i provvedimenti descritti nella guida pratica «Génie biologique et aménagement de cours d'eau: méthodes de construction» (UFAM 2010, non disponibile in italiano) nonché altri interventi di sistemazione delle rive con materiali di costruzione naturali e piante, in particolare nei pressi delle rive pianeggianti. In caso di terrapieni di protezione contro le piene, possono essere riconosciuti come rimboschimenti compensativi metodi di costruzione con piante erbacee secondo il capitolo 1.

1. occorre stabilire un limite allo spazio riservato alle acque (art. 36a LPAC e art. 41a cpv. 5 lett. a OPAC).
2. occorre vietare nel quadro dello spazio dei corsi d'acqua stabilito ogni altra utilizzazione all'infuori del deflusso dell'acqua e dello sviluppo naturale (in particolare lo sviluppo del bosco). Non sono per esempio previste le seguenti utilizzazioni: campeggi, piste di motocross, estrazione di ghiaia, agricoltura, parcheggi e altri impianti non legati a un'ubicazione fissa.
3. All'interno dello spazio riservato alle acque stabilito, i potenziali luoghi in cui si determinano le condizioni di crescita di un bosco vengono lasciati in balia del rimboschimento naturale. Occorre procedere a un'armonizzazione con il piano di sviluppo del bosco.
4. Non sono necessarie misure di costruzione rilevanti (spostamenti o trasporti di terra, costruzione o demolizione di opere di protezione intere o di grandi dimensioni, risanamento di siti contaminati ecc.).

Di conseguenza, l'UFAM stabilisce il seguente principio:

Se le condizioni summenzionate sono rispettate, la rivitalizzazione dei corsi d'acqua non costituisce un cambiamento delle finalità del suolo boschivo ai sensi dell'articolo 4 LFo. Le superfici originariamente popolate da bosco ubicate all'interno dello spazio riservato alle acque rimangono aree boschive ai sensi della legge forestale. Non è dunque necessaria alcuna autorizzazione al dissodamento secondo l'articolo 5 LFo.

A4 Progetti di cave e discariche nel bosco: efficienza dell'utilizzazione del suolo come criterio per le autorizzazioni di dissodamento

A4-1 Utilizzazione parsimoniosa del suolo

Per la realizzazione di progetti di cave e discariche in Svizzera sono stati autorizzati dal 1975 al 2004 dissodamenti forestali annui dell'estensione media di circa 57 ettari, pari al 40 per cento di tutta la superficie di dissodamento di 140 ettari. Le cave per l'estrazione di materiali e le discariche costituiscono pertanto una percentuale determinante dei dissodamenti effettuati ogni anno.

Il principio dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo¹¹, sancito sia nella Costituzione che nella legge, riveste un'importanza centrale in tutte le attività d'incidenza territoriale. In base a tale principio viene chiesto alla collettività non solo di utilizzare il suolo con parsimonia, ma anche di valutare le esigenze che devono e dovranno essere soddisfatte per garantirne uno sviluppo ottimale. Si esige pertanto anche che le utilizzazioni vengano distribuite in modo adeguato a livello spaziale e che tengano debitamente conto delle condizioni locali. È inoltre necessario limitare l'utilizzazione della superficie e coordinare le attività d'incidenza territoriale svolte da tutti gli organi competenti¹².

Ciò vale in particolare per la valutazione delle domande di dissodamento, nel cui ambito va sempre effettuata una ponderazione completa di tutti gli interessi in gioco. Un'utilizzazione efficiente delle risorse ambientali come criterio e approccio di valutazione nel quadro della ponderazione degli interessi relativa alle decisioni sui dissodamenti deve pertanto essere intesa come il risultato diretto di questo obiettivo sancito dalla legge¹³.

Le cave per l'estrazione di materiali rappresentano un parametro adatto per calcolare il rapporto tra la superficie forestale richiesta e il volume effettivamente utilizzato, al fine di ottenere un riferimento quantitativo per la valutazione dell'efficienza dell'utilizzazione della superficie di un determinato impianto estrattivo. Ponderando il consumo di superficie con il volume utile si ottiene l'efficienza dell'utilizzazione del suolo in un determinato impianto.

A4-2 Efficienza dell'utilizzazione del suolo

A4-2.1 Principio

Il principio dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo vale sia per le cave di pietra e di terra che per le discariche. Se la potenza dei giacimenti è esigua, il fabbisogno di superficie aumenta notevolmente rispetto al volume di materiale utile. Per tale ragione è necessario un maggiore impegno per trovare soluzioni alternative che permettano di

¹¹ Art. 75 cpv. 1 Cost.; art. 1 cpv. 1 LPT, si veda anche DTF 122 II 328 E. 4a.

¹² Art. 1 cpv. 1 LPT; si veda Tschannen, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, art. 1 LPT, n. marg. 15.

¹³ Si veda il parere giuridico del dott. Attilio R. Gadola, avvocato e notaio, Sarnen; Berücksichtigung der Bodennutzungseffizienz als rechtliche Voraussetzung für die Erteilung von Rodungsbewilligungen am Beispiel des Kiesabbaus; UFAFP, 1° luglio 2003, pagg. 16 e segg.

garantire l'approvvigionamento di materiali, ad esempio mediante prodotti sostitutivi e materiali riciclati¹⁴, sempre che siano compatibili con l'ambiente.

La valutazione della sfruttabilità di un giacimento dipende in primo luogo dalla potenza e dalla qualità degli strati e dei coni detritici utilizzabili. Altrettanto essenziale è inoltre la potenza del materiale di copertura e degli strati intermedi non utilizzabili, che devono essere asportati e depositati altrove per consentire l'estrazione dei materiali desiderati.

Ai fini dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio risulta determinante il rapporto tra il consumo di superficie e il volume sottostante di materiale utile.

A4-2.2 Calcolo

L'efficienza dell'utilizzazione del suolo in una cava, intesa come valore quantificato per l'utilizzazione parsimoniosa del suolo, è calcolata come segue:

$$\text{Efficienza dell'utilizzazione del suolo} = \frac{\text{Volume di materiale}_{\text{utile}}}{\text{Superficie di dissodamento}} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{m}^2} \right] \text{ o } [m]$$

Definizioni:

Volume di materiale_{utile} = volume complessivo asportato con detrazione di tutti gli strati e tutte le frazioni di materiale non utilizzabili (misura fissa)

Nel caso delle discariche, la formula sopra riportata può essere utilizzata per analogia nell'ambito della valutazione e del confronto di potenziali siti alternativi. Per le discariche occorre tuttavia sostituire il *Volume di materiale_{utile}* con il *Volume di discarica_{utile}*.

Nel caso delle cave di ghiaia devono essere detratte anche le frazioni fini (granulometrie inferiori a 0,063 mm) qualora costituiscano più del 10 per cento del volume.

A4-2.3 Valori di confronto per le cave di ghiaia

Per quanto riguarda le cave di ghiaia, la questione dell'efficienza dell'utilizzazione della superficie è ancora più importante. Vista la carenza di ghiaia alluvionale nelle diverse regioni, infatti, viene presa in considerazione anche la possibilità di sfruttare giacimenti con potenze poco elevate. Per le cave di ghiaia è pertanto opportuno tenere conto di appositi valori di confronto. Dal confronto dei dati relativi all'intero territorio svizzero emerge che, in linea di principio, un valore di efficienza dell'utilizzazione inferiore a 15 metri [m³/m²] viene considerato insufficiente¹⁵.

¹⁴ Cfr. Jäckli/Schindler, Möglichkeiten der Substitution hochwertiger Alluvialkiese durch andere mineralische Rohstoffe, Beiträge zur Geologie der Schweiz, Berna 1986; art. 30 cpv. 2 LPAmb.

¹⁵ Questo valore di confronto è stato ottenuto come segue: le potenze delle attuali cave di ghiaia sono state verificate sulla base di campioni estratti dall'archivio della Direzione delle foreste. Su tutte le cave di ghiaia superiori a 5000 m² autorizzate dopo il 1990 (109 incarti) è stata rilevata la potenza in base a un campione a caso (15 incarti). La potenza media delle cave di ghiaia è risultata essere di circa 19 m, ma i valori spaziano in un intervallo compreso tra 4 e 40. Si tratta di una media calcolata su base nazionale.

In caso di forti variazioni del volume di materiale utile al di sotto della superficie di dissodamento, è necessario delimitare dei perimetri parziali con efficienze di utilizzazione simili. Il perimetro di estrazione può poi essere adeguato in modo che i perimetri parziali non presentino efficienze di utilizzazione del suolo insufficienti.

Se una cava di ghiaia si trova solo parzialmente in un bosco, i calcoli relativi alla valutazione vanno effettuati sulla base della superficie di dissodamento e del volume di materiale utile direttamente sottostante.

Nel caso delle discariche non può essere fissato alcun valore minimo di confronto. Nelle cave di pietra, infine, l'efficienza dell'utilizzazione è di norma molto elevata.

A4-3 **Attuazione**

L'efficienza dell'utilizzazione del suolo rappresenta un importante aiuto per la scelta dell'ubicazione di cave e discariche. L'opera per la quale si richiede il dissodamento deve essere attuabile soltanto nel bosco. Il vincolo del luogo secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera a LFo presuppone che sia stata previamente effettuata una valutazione completa delle possibili ubicazioni alternative e che i relativi risultati siano documentati in forma adeguata nella documentazione relativa alla domanda di dissodamento.

L'efficienza dell'utilizzazione del suolo costituisce un importante criterio per valutare il rispetto del principio dell'utilizzazione parsimoniosa, ma non è l'unico elemento che concretizza l'aspetto dell'utilizzazione efficiente delle risorse ambientali nel quadro della ponderazione degli interessi. Nella ponderazione complessiva vanno infatti considerati, ovviamente, anche tutti gli altri criteri.

Occorre ad esempio tenere conto dei seguenti elementi: aree, zone e oggetti protetti d'importanza nazionale, cantonale o comunale; interesse per l'approvvigionamento della regione; inquinamento atmosferico da polveri e inquinamento fonico nell'area dell'impianto dovuti alla distanza di quest'ultimo dai suoi utenti come pure ai tragitti, ai mezzi e alle vie di trasporto; protezione delle acque sotterranee e dell'acqua potabile; vantaggi e svantaggi dal punto di vista ecologico e paesaggistico (interessi relativi alla protezione e alla rivalutazione dell'area); qualità del materiale e sfruttamento di quest'ultimo (frazione del volume di materiale utile sul volume totale di estrazione); frequenza dei giacimenti; ubicazioni alternative e possibilità di sostituzione.

In particolare, per la valutazione di cave di ghiaia con un valore di confronto insufficiente è necessario verificare il motivo per cui il valore di 15 metri [m^3/m^2] non è stato raggiunto. Soprattutto in determinate zone, come ad esempio le regioni di montagna, i giacimenti di ghiaia e di sabbia possono presentare degli strati utili di potenza esigua. Nel caso in cui il valore di confronto relativo all'efficienza dell'utilizzazione del suolo in detti giacimenti rappresenti un requisito troppo rigido, nel piano direttore cantonale è possibile, in via eccezionale, fissare in tale ambito requisiti quantitativi adeguati alle esigenze. In linea di principio, i progetti riguardanti la realizzazione di cave di ghiaia sono oggetto del piano direttore cantonale, in particolare quando richiedono l'utilizzazione di superfici forestali. Tali progetti devono essere coordinati con la pianificazione forestale (piani di sviluppo forestale ecc.).

Nella domanda di dissodamento occorre indicare in maniera chiara l'efficienza dell'utilizzazione del suolo garantita dal progetto sulla superficie di dissodamento. Ciò risulta estremamente utile nel caso in cui questo calcolo venga eseguito anche per le parti del perimetro di estrazione situate al di fuori del bosco, proprio al fine di ottimizzare il perimetro dell'impianto. L'efficienza dell'utilizzazione del suolo deve essere verificata già prima della definizione nel piano direttore.

Le autorità responsabili della pianificazione e quelle preposte al rilascio delle autorizzazioni di dissodamento devono inoltre effettuare una ponderazione completa di tutti gli interessi e, nell'ambito della pianificazione del territorio, emanare una decisione che tenga conto del principio dell'utilizzazione appropriata del suolo. Un permesso di dissodamento presuppone che i progetti per i quali occorre una base a livello di piano direttore vengano approvati come definizione. Tuttavia, con tale definizione non sussiste nessuna anticipazione del permesso di dissodamento.

Il presente allegato A4 fa parte dell'aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi, elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza, ed è destinato in primo luogo alle autorità esecutive. Nel testo viene data concretezza a concetti giuridici indeterminati, inclusi in leggi e ordinanze, nell'intento di promuovere un'esecuzione uniforme. Le autorità esecutive che si attengono ai testi d'aiuto all'esecuzione possono avere la certezza di rispettare il diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto vigente.

A5 Impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati¹⁶

La Svizzera dispone di un considerevole potenziale di energia eolica. Secondo la nuova Strategia energetica 2050, nel 2050 il suo contributo all'approvvigionamento elettrico svizzero sarà pari a 4 miliardi di chilowattora l'anno. Per raggiungere questo obiettivo, occorre individuare i siti più adatti alla realizzazione di impianti eolici, anche nelle regioni boschive.

A5-1 L'energia eolica nei piani direttori cantonali

I Cantoni con una produzione di energia eolica importante definiscono di preferenza una strategia che stabilisca come tale energia debba essere prodotta e a quali condizioni va utilizzata. Per determinare le aree adeguate e i siti potenziali per gli impianti a energia eolica, occorre prima valutare il potenziale eolico, i collegamenti e le possibilità di immettere energia elettrica nella rete. Se questi presupposti di base sono soddisfatti, si deve procedere a una ponderazione globale degli interessi in materia di pianificazione territoriale, attribuendo un ruolo fondamentale ai criteri paesaggistici ed ecologici.

La legislazione federale prevede dei criteri di esclusione in presenza dei quali non è autorizzata la realizzazione di impianti a energia eolica e, pertanto, non si può effettuare una ponderazione degli interessi, come ad esempio in tutte le zone palustri d'importanza nazionale. Altri criteri di esclusione risultano dagli inventari federali, dalle relative regolamentazioni e da altre disposizioni del diritto federale. Tuttavia, nelle aree da escludere (boschi compresi) la ponderazione degli interessi non viene del tutto a cadere, ma rimane possibile a determinate condizioni (cfr. le raccomandazioni per la pianificazione di impianti ad energia eolica, UFE, UFAM e ARE del 1° marzo 2010, pag. 27 segg., disponibili in tedesco e francese). I Cantoni possono quindi condurre esami preliminari per valutare la potenzialità di tali zone come siti per impianti ad energia eolica. Se dall'esame dovesse risultare un'area adatta a tale fine in un bosco, si dovrà verificare, in modo approfondito e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, se le condizioni per il rilascio del permesso di dissodamento sono soddisfatte e se si può realizzare un impianto.

Il piano direttore è lo strumento adeguato per conciliare tutti gli interessi concernenti la pianificazione del territorio, assicurare il coordinamento tra Cantoni, Confederazione e Comuni e stabilire soluzioni vincolanti per le autorità. Esso deve anche garantire un'ottica intercantonale e, pertanto, la collaborazione con i Cantoni vicini ed, eventualmente, anche con i Paesi limitrofi. La Confederazione, pertanto, raccomanda espressamente¹⁷ ai Cantoni di determinare le aree appropriate e i siti concreti per l'installazione di impianti ad energia eolica nei loro Piani direttori, prassi già in vigore in diversi Cantoni.

¹⁶ La base è costituita dal rapporto approvato dal Consiglio federale il 10 ottobre 2012 in risposta al postulato 10.3722 (Cramer Robert; «Facilitare la costruzione di impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati»)

¹⁷ Mozione CAPTE-N (12-3008) Delimitazione dei siti per lo sfruttamento dell'energia eolica nei piani direttori cantonali (trasmessa in forma modificata)

A5-2 Coordinamento della procedura dei piani di utilizzazione e del permesso di dissodamento per gli impianti a energia eolica nei boschi

Secondo l'articolo 12 LFo, l'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento. Di conseguenza, occorre un permesso di dissodamento anche per quegli impianti a energia eolica per i quali deve essere presentato un piano di utilizzazione. La relativa procedura deve essere coordinata con quella del piano di utilizzazione (procedura principale) conformemente all'articolo 25a LPT: a partire da un progetto concreto, si devono elaborare le basi del piano di utilizzazione e, in coordinamento con lo stesso, le basi necessarie per un permesso di dissodamento. Se il piano di utilizzazione può essere approvato e il permesso di costruzione concesso l'autorità decisionale emana un parere vincolante favorevole al rilascio del permesso di dissodamento (sempre sia conforme alla legislazione in materia forestale).

A5-3 Incidenza territoriale degli impianti a energia eolica nei boschi

L'incidenza territoriale della presenza e dell'utilizzo degli impianti ad energia eolica sui boschi è descritta nel capitolo 3.2.7 delle raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici (UFE, UFAM, ARE (2010)). Oltre agli effetti diretti di un impianto sulle sue immediate vicinanze, nell'ambito della pianificazione di impianti a energia eolica nei boschi si deve tenere conto che anche i necessari collegamenti, la realizzazione dell'impianto ed, eventualmente, la costruzione di un elettrodotto possono avere delle ripercussioni sull'area boschiva. Occorre inoltre valutare in quale misura l'impianto pianificato potrebbe mettere a rischio la gestione della foresta e quali misure consentirebbero di prevenire tale rischio.

A5-4 Procedura di permesso di dissodamento

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b LFo, le deroghe sono accordate dalle autorità cantonali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento, come accade ad esempio nel caso degli impianti a energia eolica. L'opera deve essere valutata nel suo complesso. Nel caso degli impianti a energia eolica, occorre includere anche le aree in cui si trovano gli impianti e i collegamenti stradali ed elettrici nuovi o supplementari. A seconda del cambiamento di destinazione dell'area boschiva e della sua durata, nei singoli casi si distingue tra dissodamenti definitivi e temporanei ed, eventualmente, utilizzazioni nocive¹⁸.

Le modalità del coordinamento della procedura in questione con *le procedure di autorizzazione alla costruzione* e di *approvazione dei piani per la parte elettrica* (competenza ESTI) nonché con l'eventuale *esame dell'impatto sull'ambiente* (per gli impianti con una potenza installata di oltre 5 MW) sono illustrate nelle raccomandazioni per la pianificazione di impianti a energia eolica (cap. 2.4). Quando si tratta di impianti a energia eolica, il coordinamento delle procedure di autorizzazione e la

¹⁸ Secondo l'articolo 16 LFo, le utilizzazioni nocive, pur non essendo dissodamenti secondo l'articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. Per gravi motivi, i Cantoni possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni. Ad esempio, possono essere autorizzate delle servitù concernenti l'altezza delle linee elettriche o la disposizione scalata dell'area boschiva in immediata prossimità degli impianti a energia eolica.

ponderazione di tutti gli interessi in relazione al progetto (compreso il dissodamento) è di responsabilità del Cantone.

A5-5 **Prova della necessità e ponderazione degli interessi**

L'interesse della Svizzera per la produzione delle energie rinnovabili si basa sulla Strategia energetica 2050. Tale interesse deve essere ponderato, caso per caso, con l'obbligo legislativo della conservazione della foresta che garantisce l'assolvimento delle molteplici funzioni del bosco. Ulteriori aspetti che provano la necessità della realizzazione di impianti a energia eolica sono la possibile decentralizzazione dell'approvvigionamento energetico e l'impegno della Svizzera per il raggiungimento degli obiettivi vincolanti fissati nel Protocollo di Kyoto. Gli impianti a energia eolica possono, infatti, contribuire a ridurre le emissioni di CO₂.

A5-6 **Ubicazione vincolata**

L'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto (art. 5 cpv. 2 lett. a LFo). Per gli impianti a energia eolica, un potenziale eolico sufficiente e costante è una premessa essenziale per garantire un esercizio economico (efficienza energetica)¹⁹. Se l'installazione di un impianto a energia eolica potrebbe avere ripercussioni su un bosco o un pascolo alberato, per verificarne la realizzabilità si appura se sono soddisfatte le altre condizioni per il dissodamento. Per ridurre al minimo gli interventi nell'area boschiva e nel paesaggio, occorre dare la precedenza ai siti che presentano il maggiore rendimento energetico e concentrare gli impianti a energia eolica in un numero limitato di siti.

Le ripercussioni che un impianto eolico e i suoi collegamenti stradali ed elettrici hanno sul bosco, la natura, il paesaggio e l'ambiente devono essere il più possibile contenute (efficienza delle risorse)²⁰. Esse sono prese in conto integralmente al momento della valutazione del sito e sono trattate nei seguenti capitoli A5-7 e A5-8.

Occorre tenere presente anche che, a seconda del sito in cui si trovano e delle loro dimensioni, gli impianti a energia eolica possono avere delle ripercussioni sulla sicurezza aerea e sul funzionamento degli impianti di radiocomunicazione e degli apparecchi radar (cfr. le raccomandazioni per la pianificazione di impianti a energia eolica, UFE, UFAM e ARE del 1° marzo 2010, cap. 3.2.9).

Gli aspetti legati alla sicurezza dell'esercizio e alle distanze di sicurezza necessarie degli impianti a energia eolica sono descritti nella pubblicazione «*Sicherheit von Windenergieanlagen*» (UFE, 2005).

Se da una valutazione globale, si constata l'esistenza di siti alternativi equivalenti o migliori al di fuori dei boschi e dei pascoli alberati, questi ultimi devono essere preferiti.

¹⁹ Secondo le raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici, la velocità media annuale del vento sul sito deve raggiungere un minimo di 4,5 m/s all'altezza del mozzo.

²⁰ Gli impianti a energia eolica devono produrre la quantità maggiore possibile di elettricità, utilizzando o danneggiando la minor quantità possibile di risorse.

A5-7 Seri pericoli per l'ambiente

Il dissodamento non deve comportare seri pericoli per l'ambiente (art. 5 cpv. 2 lett. c LFo). Vale a dire non esistono ragioni che vi si oppongono, quali pericoli causati da erosioni, frane, incendi o quelli derivati dal vento, né la realizzazione del progetto comporta immissioni, inquinamento delle acque, o altri danni incompatibili con il diritto federale sulla protezione dell'ambiente.

Le raccomandazioni per la pianificazione di impianti a energia eolica del 1° marzo 2010 trattano i seguenti aspetti: protezione delle acque sotterranee (cap. 3.2.8), emissioni foniche (cap. 3.2.4) ed esame dell'impatto ambientale (EIA) (cap. 2.4.3).

A5-8 Protezione della natura e del paesaggio

Va anche tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo). I siti in boschi o pascoli alberati possono avere ripercussioni su specie protette, spazi vitali e paesaggi degni di protezione secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Nel caso dei paesaggi, sono determinanti gli obiettivi di protezione specifici a ogni oggetto. Quanto agli spazi vitali, invece, occorre tenere presente che le ripercussioni degli impianti nei boschi e nei pascoli alberati possono essere maggiori di quelle degli impianti situati in aree aperte, dato che a differenza di tali zone i boschi sono spesso più naturali e, in quanto spazi vitali, possono avere una maggior importanza in termini di biodiversità. I casi in cui è consigliabile effettuare una ponderazione degli interessi sono indicati nelle raccomandazioni per la pianificazione di impianti a energia eolica.

Per quanto concerne le ripercussioni sulla biodiversità, occorre dedicare una particolare attenzione al caso degli uccelli e dei pipistrelli. Nei siti ubicati nei boschi la mortalità di questi volatili²¹ è superiore a quella osservata nelle aree aperte. Tale differenza si deve alle loro specifiche esigenze per quanto riguarda lo spazio vitale e al rischio di collisione che ne deriva. In Svizzera, tutte le specie di pipistrelli sono protette secondo la LPN. Il rischio di collisione di uccelli e pipistrelli con gli impianti eolici può essere ridotto regolando l'esercizio di tali impianti (ad es. con un temporaneo spegnimento degli impianti nei periodi sensibili per la vita di tali volatili come durante le migrazioni). Per dettagli in merito, si vedano le raccomandazioni per la pianificazione di impianti a energia eolica²².

La costruzione e l'esercizio di impianti eolici (e dei loro collegamenti stradali ed elettrici) possono pregiudicare direttamente o indirettamente gli spazi vitali di altre specie animali e vegetali. Occorre pertanto procedere a esami dettagliati caso per caso per valutare la vulnerabilità, i danni e le misure di protezione necessarie.

²¹ Kunz, T.K., Arnett, E.B., Erickson, W.P., Alexander, A.R.H., Johnson, G.D., Larkin, R.P., Strickland, M.D., Thresher, R.W. & Tuttle, M.D. (2007a) Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research, needs and hypotheses. – *Front. Ecol. Environ.* 5: 315–324. Rodrigues, L., Bach, L., Duborg-Savage, M.J., Goodwin, J. & Harbusch, C. (2008) Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. – EUROBATS Conservation Series No. 3 (English version), UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn

²² Altre spiegazioni nella pubblicazione «Empfehlungen zur Durchführung von UVP bei Windenergieanlagen» («UVP-Handbuch»).

A5-9 Rimboschimento compensativo

Il rimboschimento compensativo si basa su quanto esposto nel capitolo 2.5 del presente aiuto all'esecuzione.

> Abbreviazioni

LFo

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale); RS 921.0

LFSP

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca; RS 923.0

LPAc

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque;
RS 814.20

LPN

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del
paesaggio; RS 451

LPT

Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio
(legge sulla pianificazione del territorio); RS 700

LSCA

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua;
RS 721.100

OFo

Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste; RS 921.01

OEIA

Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto
sull'ambiente; RS 814.011

OPAc

Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque;
RS 814.201

OPN

Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del
paesaggio; RS 451.1

OPPS

Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli
secchi d'importanza nazionale; RS 451.37

Ordinanza sulle paludi

Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi
d'importanza nazionale, RS 451.33

Ordinanza sulle torbiere alte

Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle
torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale;
RS 451.32